



BANDO DI CONCORSO

per L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE,

valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,

ubicati nel territorio del Comune di Terralba.

Articolo 1 - INDIZIONE DEL BANDO.

E' indetto, ai sensi degli articoli 4 e 12 della L.R. n.13 del 6 aprile 1989, e successive modifiche ed integrazioni, il Bando di concorso per l'aggiornamento della vigente graduatoria generale e delle sub-graduatorie speciali ("Anziani", "Giovani coppie", "Invalidi e portatori di handicap") approvate con determinazione n. 493 del 22/07/2008, finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova edificazione o già esistenti che dovessero rendersi disponibili nel Comune di Terralba.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimenti di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che, già iscritti nella vigente graduatoria generale, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.

I soggetti già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare la domanda con tutta la documentazione prevista dal seguente bando, a pena di decadenza.

Articolo 2. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Possono partecipare al bando di concorso tutti i soggetti che posseggono i **seguenti requisiti**:

- a) **Cittadinanza Italiana o di Paese della Comunità Europea:** tale diritto si estende, agli stranieri extra europei che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e risiedano da **almeno cinque anni** nel Comune di Terralba. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizioni di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in

posizione utile di graduatoria, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10 per cento degli alloggi disponibili;

- b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Terralba, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali é ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

Ai sensi della L.R. n.7 del 15 gennaio 1991, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.
- c) **Non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Terralba. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n°392 e s.m.i., **non sia inferiore a:**

- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque **adeguato:**

- l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona;
 - l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone.
- d) **Non titolarità dei diritti di cui al precedente punto c)**, su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978 n°392 e s.m.i., sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del Comune di Terralba;
- e) **Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) **Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978 n°457 e successive modificazioni e integrazioni, **pari attualmente ad € 14.162,00** (Deliberazione Giunta Regionale 10 marzo 2015 n.9/38), fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i

termini di scadenza del presente bando. **Il reddito di riferimento è dato da quello imponibile** ai fini fiscali desumibile dall'ultima certificazione dei redditi (anno d'imposta 2015).

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi della legge n.457/78, art.21)

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (anno d'imposta 2015), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Il reddito complessivo imponibile così ottenuto è **diminuito di euro 516,45** per ogni figlio fiscalmente a carico, e qualora alla formazione del reddito concorrano **redditi da lavoro dipendente**, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, **sono calcolati nella misura del 60%**.

- g) **non aver ceduto, in tutto o in parte**, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.
- h) **non trovarsi nella condizione** di cui all'art.5, comma 1 bis, del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80, il quale recita "1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva".

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

I REQUISITI devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **c) - d) - e) - g) - h)**, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale sopraelencati. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

*Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.*

Fanno altresì parte del nucleo familiare:

- il **convivente** more uxorio;*
- gli **ascendenti** fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);*
- i **discendenti** fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti);*
- i **collaterali** fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni);*

purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

***Possano essere considerati componenti del nucleo familiare** anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.*

*Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, **deve**:*

- risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data del bando di concorso;*
- essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati;*
- essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.*

Articolo 3. SUB-GRADUATORIE.

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub-graduatorie secondo i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 13/89 e s.m.i.:

- a) **Anziani:** richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia (non più di 2 componenti), anche con eventuali minori a carico.
- b) **Giovani coppie:** i nuclei familiari la cui costituzione é prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero formatasi da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c) **Invalidi e portatori di handicap:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione della capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate é così determinata:

- Agli **Anziani**, alle **Giovani coppie** e alle **persone sole**, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- Agli **invalidi e portatori di handicap** vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto all'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978 n°384.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L.R. n.13/89, art.14, comma 1, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, o altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

Articolo 4. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni (L.R. 28/05/1990, n° 14 e L.R. 05/07/2000 n° 7).

Articolo 5. PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE - Condizioni soggettive ed oggettive

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'art.9 della L.R. n.13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle **condizioni soggettive ed oggettive** dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, da questa vengono quindi stralciate, a norma dell'articolo 13 della L.R. 13/89, particolari **sub-graduatorie** di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi da attribuire alle domande sono determinati come di seguito indicato:

a) Condizioni soggettive (massimo 8 punti)

	<u>Condizioni soggettive</u>	<u>Punteggio</u>
1)	<u>Reddito pro-capite del nucleo familiare</u> , determinato con le modalità di cui all'art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando): a. non superiore a € 1.540,00 annue per persona b. superiore a € 1.540,00 e non superiore a € 2.568,00 annue per persona	 2 1
2)	<u>Nuclei familiari</u> composti da 5 o più unità.	1
3)	<u>Anziani</u> : richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 6)</i>	1
4)	<u>Giovani coppie</u> : famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno. <i>N.B.: Questo punteggio è attribuibile purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 6)</i>	1
5)	<u>Invalidi e portatori di handicap</u> : presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti (da certificare), che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa: a. da 1/3 a 2/3 (invalidi) b superiore a 2/3 (portatori di handicap). <i>N.B.: I punteggi non sono cumulabili tra loro.</i>	 2 3
6)	<u>Emigrati e Profughi</u> : nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 4)</i>	2

b) Condizioni oggettive (massimo 10 punti)

	<u>Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:</u>	<u>Punteggio</u>
1)	<u>Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione</u> (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico/strutturali ed igienico/sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'Assistenza pubblica (condizione molto grave). <i>N.B.: Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto 1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 5).</i>	4
2)	<u>Coabitazione</u> in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave). <i>N.B.:Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 4) e 5)</i>	2
3)	<u>Abitazione in alloggio antigienico</u> , ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. <i>N.B.:Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1) e 5).</i>	2
4)	<u>Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando, in particolare:</u> <u>Abitazione in alloggio sovraffollato:</u> a) da due persone a vano utile; b) da tre persone a vano utile; c) da quattro persone a vano utile. Ai fini di tale calcolo si deve dividere il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL; il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore. Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato. <i>N.B.:Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 2) e 5).</i>	2 3 4
5)	<u>Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale</u> , di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1), 2), 3) e 4) ovvero non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.</i>	4

Articolo 6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modello di domanda e il relativo bando sono disponibili presso l'ufficio Protocollo del Comune di Terralba nei giorni e orari di apertura al pubblico, ovvero presso l'Azienda Regionale Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) di Oristano, Via Tempio n°11. Il Bando e l'intera modulistica è, altresì, scaricabile dal sito istituzionale del Comune <http://www.comune.terralba.or.it>, nella sezione **PRIMO PIANO – BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP 2016**.

Le domande **redatte esclusivamente sugli appositi moduli, munite di marca da bollo da € 16,00** e debitamente compilate, firmate e corredate dall'intera documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Terralba, e trasmesse in **busta chiusa** ove va riportata la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP”**, secondo le seguenti modalità e scadenze:

MODALITA' DI CONSEGNA DELLE DOMANDE

Le domande possono essere:

- **consegnate A MANO**, all'ufficio protocollo del Comune di Terralba - via Baccelli n.1, piano terra, palazzo comunale, aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Pomeriggio: il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- **spedite A MEZZO POSTA, mediante raccomandata A/R**. In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Verranno però **ESCLUSE** tutte le domande che, seppure spedite a mezzo posta entro i termini di presentazione stabiliti nel bando, non perverranno all'ufficio protocollo comunale entro i **dieci giorni** successivi alla data di scadenza di tali termini.

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) **per i residenti in Italia entro e non oltre 30 giorni** dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ovvero entro e non oltre il giorno lunedì 03 ottobre 2016;
- 2) **per i residenti nell'area europea entro e non oltre 60 giorni** dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ovvero entro e non oltre il giorno lunedì 31 ottobre 2016;
- 3) **per i residenti in Paesi extraeuropei entro e non oltre 90 giorni** dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) ovvero entro e non oltre il giorno mercoledì 30 novembre 2016.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°, 60°, 90°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il relativo avviso pubblico verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) in data 01 settembre 2016.

I cittadini già iscritti nella vigente graduatoria generale, devono ripresentare domanda **entro gli stessi termini di cui sopra**.

Articolo 7. CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti familiari, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2 del presente bando.

A tal fine **la domanda deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare**.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei suddetti sottoscrittori.

Per la generalità dei cittadini dovranno essere indicati:

1. cittadinanza, residenza del concorrente, Comune sede dell'attività lavorativa;
2. situazione di famiglia, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
3. reddito complessivo del nucleo familiare, senza le detrazioni e gli abbattimenti di legge che verranno conteggiati dall'ufficio;
4. Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
5. Esatto recapito ove effettuare al concorrente le comunicazioni relative al concorso;

6. (per gli emigrati) Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art.2 lett. b) del presente bando;
7. ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda, dovranno essere dichiarati:

1. L'esatta occupazione oppure la condizione di studente, o quella di persona in cerca di prima occupazione o di disoccupato;
2. Se lavoratori dipendenti o pensionati, il reddito imponibile risultante dal modello C.U., oppure modello UNICO o 730 (se presentati) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2015;
3. Se lavoratori autonomi, il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi percepiti nell'anno 2015.

Casi particolari:

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello C.U.. In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attività svolta, il periodo lavorativo e il reddito totale percepito nell'anno 2015.
- Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quota percepita per se e quella percepita per i figli relativamente all'anno 2015.

La presentazione di domande incomplete comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

Articolo 8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

❖ **PER TUTTE LE DOMANDE**

copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.

❖ **GIOVANI COPPIE**

1. Se la costituzione è avvenuta non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda: certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti a Terralba, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
2. Se la costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda: dichiarazione scritta della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti.

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata. (Certificazione rilasciata dalla competente ASL).

Nel caso di mancata costituzione del nucleo familiare entro il termine suindicato il punteggio assegnato verrà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare.

❖ **INVALIDI e PORTATORI DI HANDICAP**

Copia conforme all'originale del certificato ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità e/o handicap in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

❖ **EXTRA COMUNITARI**

Copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6, D.Lgs. 286/98).

❖ EMIGRATI E PROFUGHI

- ◇ Per gli emigrati:
 - Copia conforme all'originale del certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza dell'attestato del consolato, autocertificazione relativa al proprio stato di emigrato;
 - Copia conforme all'originale del certificato storico di residenza qualora non residenti a Terralba;
- ◇ Per i profughi: copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla prefettura attestante lo stato di profugo.

❖ CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO

- ◇ per l'alloggio improprio: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali; ovvero provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;
- ◇ per l'alloggio antigienico: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;
- ◇ per l'alloggio sovraffollato: descrizione degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento con copia planimetria alloggio.

❖ SFRATTO E RILASCIO DELL'ALLOGGIO

Copia conforme all'originale del provvedimento (ordinanza di sgombero, provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ovvero di atto di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio).

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, di cui ai precedenti punti, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.46 e 47 del DPR 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare la non attribuzione del relativo punteggio.

Articolo 9 - ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune procederà:

- all'**istruttoria**, verificando la completezza e la regolarità della domanda e la presenza della documentazione richiesta;
- alla **verifica** della sussistenza dei requisiti e condizioni richieste dal bando;

- all'**esclusione** delle domande incomplete e non debitamente regolarizzate;
- all'**attribuzione** del **punteggio** spettante in base alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate e, nei casi richiesti, debitamente documentate;
- alla formazione della **graduatoria provvisoria**, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, che sarà:
 - √ pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line comunale ai sensi di legge;
 - √ pubblicata presso la sede A.R.E.A. di Oristano.

Ai lavoratori emigrati sarà data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella stessa.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare **opposizione**:

- √ entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;
- √ entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Si avvisa però che **non sono valutabili**, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe **potuto** e **dovuto** presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni ed effettuato (l'eventuale) sorteggio in pubblica seduta delle domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, verrà formulata la **graduatoria definitiva**.

La data del sorteggio sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà **provvedimento definitivo**, restando valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione o la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.

Fino all'approvazione della graduatoria definitiva e delle relative sub graduatorie, gli alloggi verranno assegnati sulla base della graduatoria vigente o, in presenza di condizioni oggettive gravi o molto gravi, sulla base della graduatoria in corso di formulazione.

Articolo 10 - STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.

Gli alloggi di nuova edificazione e quelli che dovessero rendersi disponibili nel Comune di Terralba saranno assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, evitando, per quanto possibile, eccedenze superficiali rispetto agli standard abitativi regionali.

Assegnazioni in deroga saranno tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Articolo 14. - TUTELA DATI PERSONALI.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 15 - NORME FINALI.

Per quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Bando, si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. n° 13/1989 e ss.mm.ii., nonché alla normativa vigente in materia.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a :

Ufficio Servizi Territoriali alla Persona - 1° piano palazzo comunale - via Baccelli n.1 -
Tel.0783/853024-36-11

Aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari

Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30

Pomeriggio: il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Terralba, lì 31/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Tiziano Lampis

